



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO

Via Bologna n. 47 - Torino

PEO: prot.tribsolv.torino@giustizia.it – PEC: prot.tribsolv.torino@giustiziacerit.it

Prot. n. **38** /2022 /Int.

Torino, 30 aprile 2022

Oggetto: Ulteriori disposizioni organizzative e di controllo sanitario per la prevenzione del contagio da SARS-COV19, in base al decreto legge 24.3.22 n.24 (in attesa di conversione) e alla luce dell'Ordinanza del Ministro della Salute in data 28.4.22 pubblicata sulla G.U. n.100 del 30.4.22

Il Presidente

Visto il D.L. 24.03.2022 n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” e la normativa nello stesso richiamata e modificata, tuttora in attesa di conversione;

visto il proprio provvedimento in data 31.3.22 recante disposizioni per l’applicazione delle misure urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19 in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza introdotte con il predetto decreto;

Vista la circolare del Ministro della Salute in data 28.4.22 pubblicata sulla G.U. n.100 del 30.4.22, che ha disciplinato l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie a far data dal 1.5.22, raccomandando fra l’altro di indossare detti dispositivi in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico;

Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione datata 29.4.22, che alla luce della circolare del Ministro della Salute sopra citata ha raccomandato in tutti i luoghi di lavoro pubblici l’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. “sportello”) e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti
- nel corso di riunioni in presenza
- nel corso delle file per l’accesso alla mensa o ad altri luoghi comuni (ad es. bar interni, code per l’ingresso in ufficio)
- per coloro che condividono la stanza con personale cd. “fragile”
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie
- negli ascensori

- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente;

Vista la circolare del Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia datata 29.4.22, che alla luce delle predette circolari ha invitato i Capi degli uffici giudiziari, in qualità di datori di lavoro, ad adottare le misure organizzative che garantiscano l'osservanza delle raccomandazioni suddette, verificando le situazioni che possono essere ricondotte alle circolari richiamate;

Viste altresì le raccomandazioni del Medico Competente, sulla cui base è fra l'altro già stato emesso dalla scrivente provvedimento in data 19.4.22 che si intende qui integralmente richiamato;

Viste altresì le indicazioni trasmesse dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino in data 29.4.22;

Dovendo provvedere nella qualità di datore di lavoro ad adottare le opportune misure organizzative;

DISPONE

Che a far data dal 1 maggio 2022:

- 1) non è più prevista l'esibizione della certificazione verde Covid19 (green pass rafforzato o di base) per accedere e permanere negli uffici giudiziari.**

Non dovrà pertanto più essere richiesta l'esibizione della relativa certificazione al momento dell'ingresso nella sede giudiziaria dal personale addetto ai Servizi di Vigilanza;

- 2) non è più necessario sottoporsi all'atto dell'accesso alla sede giudiziaria al rilevamento della temperatura;**
- 3) è vietato fare accesso alla sede giudiziaria in caso di positività al Covid-19 – anche se “non ufficiale” cioè accertata con tampone autosomministrato e non comunicato all'A.S.L. o al Medico di Medicina generale - e in caso di presenza di sintomi significativi;**
- 4) è fortemente raccomandato l'uso delle mascherine, ed in particolare delle mascherine FFP2:**
 - in tutti gli uffici in cui il dipendente non lavori da solo
 - in tutti i casi in cui il dipendente svolga attività a contatto con il pubblico senza idonee barriere protettive
 - in aula di udienza
 - ogni volta che si partecipi ad una riunione in presenza
 - nella sala comune, allorché vi si trovi in più persone
 - nell'ascensore

- in ogni caso in cui il dipendente presenti una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie
- sempre, allorché si sia in presenza di personale c.d. “fragile”
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più persone nel medesimo ambiente.

L'utilizzo delle mascherine è invece ritenuto non necessario in cortile, nonché nei corridoi e sulle scalinate purché non vi sia affollamento e si mantenga una distanza interpersonale congrua;

- 5) **è confermata la necessità di mantenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro quanto meno sino alla data del 4.5.22, in cui è fissata la Conferenza Stato – Regioni per la revisione dei Protocolli di comportamento nei luoghi di lavoro pubblici, e comunque sino a nuova disposizione della scrivente.** Il datore di lavoro che rispetta il Protocollo ottempera agli obblighi di cui all'art.2087 codice civile.

Si raccomanda alla sensibilità dei Magistrati, del Personale Amministrativo, del Personale di Polizia Penitenziaria e di tutte le persone che a qualsiasi titolo prestano la loro attività in questa sede giudiziaria l'adozione di comportamenti che siano i più prudenti e rispettosi per le esigenze della salute propria ed altrui, con particolare riguardo per le persone “fragili” che debbono essere massimamente tutelate.

Al fine di garantire nel miglior modo possibile la sicurezza dell'ufficio quale luogo di lavoro rimangono altresì in vigore – aggiuntivamente a quanto sopra evidenziato - tutte le raccomandazioni già impartite da questa Presidenza al fine di garantire il mantenimento da parte dei dipendenti di comportamenti atti a prevenire il contagio, ed in particolare:

- frequente detersione e disinfezione delle mani, degli oggetti e della postazione di lavoro
- pratica dell'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto o nella piega del gomito evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie)
- non toccarsi occhi, naso, bocca con le mani
- rimanere a casa in caso di sintomatologia comprendente infezione respiratoria e febbre superiore ai 37,5°.
- frequente ricambio d'aria negli uffici.

Manda al Dirigente Amministrativo per l'esecuzione del provvedimento nonché per la vigilanza sull'approvvigionamento dei dispositivi di protezione e la distribuzione degli stessi al personale dipendente.

Gli Addetti ai Servizi di vigilanza collaboreranno a garantire il rispetto delle disposizioni impartite, anche reiterandone la segnalazione ai dipendenti, all'utenza ed ai fornitori.

Si comunichi:

- al personale amministrativo del Tribunale e dell'Ufficio di Sorveglianza di Torino
- ai magistrati di sorveglianza di Torino
- ai magistrati di sorveglianza del distretto
- agli Esperti del Tribunale di Sorveglianza di Torino

- ai tirocinanti
- agli Uffici di Sorveglianza del distretto
- alle Direzioni degli istituti penitenziari e delle R.E.M.S. del distretto
- al Nucleo Polizia Penitenziaria Traduzioni e Piantonamenti che effettua servizio di pubblica sicurezza negli uffici e cura gli accessi alle udienze
- alla società addetta al Servizio di Vigilanza.

Si comunichi inoltre per opportuna conoscenza:

- al Presidente della Corte d'Appello di Torino
- al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Torino
- ai Presidenti dei Consigli degli Ordini Forensi del distretto
- alle OO.SS
- alla R.S.U.
- al Medico Competente
- al R.S.P.P.

Si pubblichi sul sito web dell'ufficio.

Il Presidente
Anna Bello

